



*Determina Presidenziale
n.13 del 25/07/2018*

Oggetto: Autorizzazione a proporre appello avverso la Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro n.2398/18 pubblicata il 12/07/2018 resa nel giudizio R.G.L n.13516/15 promosso dal dipendente Sig. M. E.

Con riferimento a quanto in oggetto precisato, il sottoscritto procuratore della Società nel giudizio incoato rassegna quanto segue.

Con ricorso depositato il 25/11/2015 e notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza il 17/06/16, il dipendente M. E. inquadrato al 2° livello del CCNL del settore Gas/Acqua, ha adito il Tribunale Civile di Palermo – Sez. Controversie di Lavoro- al fine di sentire accogliere le seguenti domande:

- “ accertare e dichiarare che il sig. M. E. dal giugno 2001 al luglio 2008, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, ha svolto in maniera continuativa ed esclusiva, mansioni superiori a quelle del proprio profilo di inquadramento (livello 2) e cioè le mansioni di Addetto Amministrativo – “Controllo e Archiviazione documenti contabili e di “Addetto al protocollo”, individuate dal CCNL del settore Acqua-gas livello3;
- accertare e dichiarare che il sig. M. E. dal luglio 2008 al 31.10.2014, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, ha svolto in maniera continuativa ed esclusiva, mansioni superiori a quelle del proprio profilo di inquadramento (livello2) e cioè le mansioni di Addetto fatturazione e gestione Crediti, individuate dal CCNL del settore Acqua-gas livello 5;
- di conseguenza, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento del differenziale economico tra la categoria di assunzione e quelle riconosciute in applicazione del CCNL del settore Acqua-gas nella categoria, ossia la qualifica di V° livello a partire dal mese di luglio 2010, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- per l'effetto condannare l'Azienda AMAP SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di €35.000,00 a titolo di differenze retributive tra quanto effettivamente percepito con la categoria di assunzione e quanto di spettanza in virtù delle mansioni superiori svolte e della categoria riconosciuta da

questa Autorità Giudiziaria, limitatamente al periodo gennaio 2010 ad oggi, ovvero da quella diversa data che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva-previdenziale, condannare l'Azienda convenuta, in persona del Suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito c/o subendo per l'effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento della stessa, che si è concretizzato, sul piano lavorativo, in un illegittimo demansionamento del lavoratore, da liquidarsi nella somma che il Giudice adito riterrà più congrua.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari”

Si è costituita l'Amap con il patrocinio del sottoscritto procuratore, eccependo in via preliminare la prescrizione delle differenze retributive, e chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che le mansioni svolte dal ricorrente rientrano nel 2° livello dallo stesso rivestito.

All'udienza del 18/05/2017, il Giudice ha ammesso prova testimoniale richiesta dalle parti ; rinviando all'uopo all'udienza del 12/10/2017.

Espletata la prova testimoniale con i testi

, la causa è stata rinviata all'udienza del 19/07/2017 per la decisione sugli ulteriori mezzi istruttori.

All'udienza del 19/10/2017 il Giudice ha disposto CTU, al fine di determinare ,sulla base degli atti di causa e del CCNL di categoria, le differenze retributive eventualmente dovute al ricorrente per l'inquadramento al V° livello a far data dal 20/11/2010 al 19/10/2017, rinviando la causa al 16/11/2017 per il giuramento del CTU.

Espletata la CTU, la causa è stata rinviata all'udienza del 12/07/2018 per discussione e decisione.

Il predetto giudizio si è concluso con sentenza n. 2398/2018 pubbl. il 12/07/2018, con la quale il Giudice del Lavoro ha così statuito:

“condanna l'Amap SPA al pagamento in favore di M. E. della somma di €. 49.190,62, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 16 giugno 2018 al soddisfo.

condanna AMAP alla rifusione delle spese di lite i favore di M. E. che liquida complessivamente in € 5.725,00 oltre spese generali, XCPA e IVA come per legge

pone le spese di CTU, liquidate con separata decreto, integralmente a carico di AMAP Spa”.

Avverso tale sentenza si ritiene opportuno proporre appello, stante che le prove testimoniali sono state erroneamente valutate dal Giudice, con la conseguenza logica e giuridica che l'Amap non poteva essere condannata al pagamento delle relative differenze retributive.

La sentenza va altresì impugnata, per ribadire le contestazioni mosse sui conteggi effettuati dal CTU per la determinazione delle differenze retributive sulla scorta di quanto valutato dal nostro Consulente Tecnico di Parte , dott.ssa Cristina Vesco.


Pertanto alla luce di quanto sopra, si propone delibera autorizzativa in tal senso.

Avv.  Angela Maria Siciliano


Il Responsabile dell'Ufficio Legale
(avv.to Antonino Frenda)



Il provvedimento non comporta spesa.




Il Responsabile del Servizio AMFI
(Rag. Gaetano Melucci)



Il Direttore Generale, stante l'urgenza della costituzione in giudizio, propone al Presidente l'adozione della relativa Determina Presidenziale.

IL Direttore Generale f.f
Ing. Giuseppe Arcuti



IL PRESIDENTE

Presa visione della superiore proposta il Direttore Generale, condivisa nei contenuti e nella forma
In virtù dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta nella seduta del 26
Marzo 2014, e stante l'urgenza

DETERMINA

- Autorizzare il Direttore Generale a proporre appello avverso la sentenza emessa del Tribunale Civile di Palermo sez. Lavoro n. 2398/2018 pubbl. il 12/07/2018 resa nel giudizio R.G.L n.13516 promosso dal dipendente Sig. M. E.

IL PRESIDENTE

